

# **STATUTO ARSI “ASSOCIAZIONE RICERCATORI in SANITA’ - ITALIA”**

## **TITOLO I**

### **Costituzione e Sede**

#### **ART. 1**

E’ costituita “l’Associazione Ricercatori in Sanità - Italia”, denominata ARSI, con sede in Bologna, via Mascarella 19. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

## **TITOLO II**

### **Natura e Finalità dell’Associazione**

#### **ART. 2**

L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e dei principi etici della Carta Europea del Ricercatore, si prefigge di sostenere iniziative atte a favorire la promozione della cultura, della libertà di ricerca scientifica e della circolazione delle idee nell'ambito della Ricerca in Sanità. L’Associazione promuove l’elaborazione di percorsi di carriera professionale attraverso il riconoscimento della professionalità dei lavoratori della ricerca (da qui intesi sia come *ricercatori* sia come *personale di supporto alla ricerca*), favorendo stabilità e continuità dell’impiego con finanziamenti e riconoscimenti economici adeguati.

In particolare, l’Associazione si propone le seguenti finalità:

- a.** Sviluppare e condividere proposte volte al superamento del precariato e al giusto riconoscimento lavorativo dei professionisti della ricerca in attività con forme contrattuali atipiche;
- b.** Promuovere lo sviluppo di un percorso di formazione e di carriera professionale del personale della ricerca in linea con le indicazioni europee in materia, allo scopo di 1) diminuire le disuguaglianze tra i lavoratori all’interno di uno stesso luogo di lavoro o tra luoghi di lavoro diversi; 2) condurre al riconoscimento del ruolo/professionalità del Ricercatore in Sanità;
- c.** Sostenere e/o organizzare iniziative volte a divulgare attraverso conferenze, dibattiti e attività culturali, informazioni professionali importanti per lo sviluppo della ricerca all’interno dei luoghi di lavoro, nonché di rispetto dei valori etici fondanti la ricerca scientifica;

- d. Promuovere sinergie tra i settori operanti in materie affini presso istituzioni, enti, associazioni, società e organizzazioni sindacali che, a diverso titolo, si occupano di ricerca scientifica;
- e. Promuovere e/o sostenere lo scambio culturale e le relazioni tra i professionisti anche attraverso canali di comunicazione di massa come, ma non limitatamente, social network, internet e testate giornalistiche al fine di fornire un'informazione corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico.

L'Associazione potrà collaborare con Stato, Regioni, Province, Comuni, Organizzazioni Sindacali ed Associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

### **TITOLO III**

#### **Soci**

#### **ART. 3**

Possono far parte dell'associazione ARSI cittadini italiani e stranieri, oltre il diciottesimo anno di età che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino personalmente per il loro raggiungimento.

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

- Ottengono la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione.
- Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
- Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e ne ottengano l'approvazione, sottoscrivendo una apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. In caso di mancata comunicazione, vale il principio del silenzio assenso. L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle

persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa corrisposta al momento dell'accettazione della richiesta di adesione formalizzata attraverso la compilazione di un apposito modulo.

#### **ART. 4**

Tutti i Soci dell'ARSI sono tenuti:

- ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle norme del presente Statuto;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo

#### **Perdita della qualifica di socio**

#### **ART. 5**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

#### **ART. 6**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

#### **ART. 7**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **Risorse economiche - Fondo Comune**

#### **ART. 8**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g.** erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h.** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i.** altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **TITOLO V**

### **Organi dell'Associazione**

#### **ART. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a.** l'Assemblea degli associati;
- b.** il Consiglio Direttivo;
- c.** il Presidente.

Sono previste anche le seguenti cariche sociali:

- a.** il Vicepresidente;
- b.** il Tesoriere;
- c.** il Segretario.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

### **Assemblee**

#### **ART. 10**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a. elezione del Consiglio direttivo;
- b. approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- c. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d. approvazione di eventuali Regolamenti;
- e. deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.

#### **ART. 11**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### **ART. 12**

L'assemblea viene convocata dal Presidente mediante e-mail e pubblicazione dell'avviso attraverso servizi telematici indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, inviata almeno dieci giorni prima della riunione.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### **ART. 13**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Consiglio Direttivo**

#### **ART. 14**

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 25 membri. In numero dei membri è deciso dall'assemblea e può essere modificato in base al numero degli associati,

Tra i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario i quali resteranno in carica per un anno e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche tramite l'utilizzo di video-conferenza o attraverso altre modalità telematiche.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. In mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con la presenza almeno della maggioranza dei membri.

Alla redazione dei verbali provvede il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti per revoca come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché elegga un nuovo Consiglio.

## **Presidente**

### **ART. 15**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **TITOLO VI**

### **Durata e Scioglimento**

#### **ART. 16**

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria attraverso il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.



In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

## **Rinvio**

### **ART. 17**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

## **Clausola compromissoria**

### **ART. 18**

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione verrà risolta tramite la competenza del Foro di Bologna.

## **Logo**

### **ART. 19**

Il logo dell'Associazione ARSI è rappresentato dal modello grafico allegato 1, che costituirà il simbolo dell'Associazione. La denominazione e il logo sono di proprietà esclusiva dell'Associazione, la quale ne concede l'utilizzo ad altri soggetti nei modi e nelle forme disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.